

COMUNE DI CASALBORGONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 – Finalità, oggetto e definizioni	1
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	1
Art. 3 – Riferimenti normativi	2
Art. 4 – Interventi esclusi dal presente regolamento	3
Art. 5 – Modalità di richiesta dell'autorizzazione	3
Art. 6 – Documentazione da allegare all'istanza	5
Art. 7 – Grandi interventi e programmazione dei lavori dei concessionari di servizi pubblici	6
Art. 8 – Interventi urgenti o di somma urgenza	7
Art. 9 – Rilascio, durata e proroga dell'autorizzazione	8
Art. 10 – Revoca o sospensione dell'autorizzazione	9
Art. 11 – Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.....	10
Art. 12 – Cauzioni e garanzie per soggetti privati.....	11
Art. 13 – Cauzioni e garanzie per enti gestori di sottoservizi.....	11
Art. 14 – Svincolo della cauzione	13
Art. 15 – Incameramento della cauzione ed esecuzione d'ufficio in danno	14
Art. 16 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	15
Art. 17 – Obblighi generali della ditta esecutrice	16
Art. 18 – Installazione del cantiere e segnaletica stradale	17
Art. 19 – Esecuzione degli scavi e modalità tecniche	18
Art. 20 – Riempimenti e posa del nastro monitore	19
Art. 21 – Ripristino provvisorio e definitivo degli asfalti	20
Art. 22 – Ripristino di marciapiedi, pavimentazioni speciali e aree verdi.....	21
Art. 23 – Ripristino in caso di scavo in minitrincea o con tecniche no-dig.....	23
Art. 24 – Ripristino di pozzetti, chiusini e griglie	24
Art. 25 – Segnaletica e pertinenze stradali.....	25
Art. 26 – Periodi di esecuzione dei lavori e comunicazioni obbligatorie	26
Art. 27 – Controlli e verifiche dell'Amministrazione	27
Art. 28 – Inadempienze e penalità	28
Art. 29 – Esecuzione d'ufficio dei lavori e rimborso delle spese	29

Art. 30 – Collaudo, regolare esecuzione e responsabilità post-intervento	30
Art. 31 – Entrata in vigore del regolamento.....	31
ALLEGATI TECNICI.....	31
Scheda 1 – Ripristino di strade bianche e aree sterrate	31
Scheda 2 – Ripristino di aree verdi e aiuole.....	33
Scheda 3 – Ripristino di scavo tradizionale su strada asfaltata	34
Scheda 4 – Ripristino di marciapiedi in asfalto.....	35
Scheda 5 – Ripristino di marciapiedi in porfido o autobloccanti	36
Scheda 6 – Ripristino di scavo in minitrincea.....	37
Scheda 7 – Ripristino di pozzetti, chiusini e caditoie.....	39
Scheda 8 – Modalità di calcolo della cauzione.....	40
Scheda 9 – Sanzioni e costi parametrici per interventi d'ufficio.....	41
Scheda 10 – Disciplinare tipo per Enti Gestori dei Sottoservizi.....	42

Art. 1 – Finalità, oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità amministrative e tecniche per l'esecuzione di opere che comportano la manomissione, l'uso o l'occupazione del suolo pubblico e del relativo sottosuolo, al fine di garantire la tutela del patrimonio comunale, la sicurezza della circolazione, il corretto coordinamento degli interventi e l'ordinato ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le disposizioni si applicano a tutte le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Casalborgone, nonché alle aree private sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico o siano, di fatto, destinate all'uso pubblico.

3. È vietato eseguire qualsiasi intervento di manomissione del suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- Suolo pubblico: le aree e gli spazi, superficiali o sotterranei, appartenenti al Comune o soggetti a uso pubblico.
- Manomissione: qualsiasi alterazione temporanea o permanente dello stato fisico del suolo pubblico, finalizzata alla posa, manutenzione o rimozione di sottoservizi, impianti, opere o manufatti.
- Autorizzazione: il provvedimento amministrativo con cui il Comune consente la manomissione del suolo pubblico previa verifica della compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti.
- Responsabile del procedimento: il funzionario comunale incaricato dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
- Titolare dell'autorizzazione: il soggetto, pubblico o privato, che ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione ed è responsabile del rispetto delle prescrizioni e del corretto ripristino.
- Esecutore dei lavori: l'impresa incaricata dal titolare dell'autorizzazione per l'esecuzione materiale delle opere di scavo e ripristino.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le attività e gli interventi, eseguiti da soggetti pubblici o privati, che comportino la manomissione, l'uso o l'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico o del relativo sottosuolo, nonché delle aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico o destinate, di fatto, all'uso pubblico.

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, a titolo esemplificativo:

- la posa, la manutenzione, la sostituzione o la rimozione di condotte, canalizzazioni, cavidotti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi (fognatura, acquedotto, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, teleriscaldamento);
- le opere di scavo, di sistemazione, di ripristino o di modifica della sede stradale, dei marciapiedi, delle aree verdi o di altre pertinenze comunali;
- gli interventi edilizi o urbanistici che comportino l'alterazione del suolo o del sottosuolo pubblico.

3. L'esecuzione di tali interventi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione o concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Il Comune di Casalborgone, attraverso il Settore Tecnico e la Polizia Locale, vigila sulla corretta applicazione delle norme, sul rispetto delle prescrizioni tecniche e sulla regolarità dei ripristini.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì alle società concessionarie di servizi pubblici, salvo diverse previsioni contenute in specifiche convenzioni o accordi approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. L'esecuzione delle opere di manomissione del suolo pubblico è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

2. In particolare, costituiscono principali riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816 e seguenti – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 2013 – Regolamento recante norme relative agli scavi per la posa di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica (cd. Decreto Scavi);
- Norme UNI, CEI e CNR vigenti in materia di opere stradali, sottoservizi e sicurezza nei cantieri;
- Regolamento edilizio comunale, Regolamento di polizia urbana e altri regolamenti comunali connessi.

3. Il titolare dell'autorizzazione o concessione è tenuto ad assicurare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente Regolamento, e a munirsi preventivamente di tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni eventualmente richiesti da enti o gestori di servizi pubblici interessati.

4. Il Comune di Casalborgone si riserva di aggiornare, con successivi provvedimenti, le prescrizioni tecniche e gli allegati al presente Regolamento al fine di garantire il continuo adeguamento alle disposizioni normative e tecniche sopravvenute.

Art. 4 – Interventi esclusi dal presente regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli interventi di manomissione del suolo pubblico eseguiti:

- a) direttamente dal Comune di Casalborgone, in amministrazione diretta o nell'ambito di lavori pubblici di propria competenza;
- b) da imprese o soggetti incaricati dal Comune mediante contratto di appalto, concessione o servizio, qualora le modalità di esecuzione e ripristino siano già disciplinate da specifici capitolati, contratti o convenzioni approvati dall'Amministrazione;
- c) da altri enti pubblici in forza di specifici accordi o protocolli operativi sottoscritti con il Comune, che regolino espressamente le modalità di esecuzione e di ripristino del suolo pubblico.

2. Gli interventi di cui al comma precedente restano comunque soggetti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri, di tutela della circolazione e del patrimonio comunale, nonché alle disposizioni tecniche impartite dal Settore Tecnico comunale.

3. In tutti i casi non riconducibili alle ipotesi di esclusione sopra indicate, trova piena applicazione il presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di richiesta dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda eseguire lavori o interventi che comportino la manomissione, l'uso o l'occupazione del suolo pubblico o del relativo sottosuolo, deve presentare preventiva istanza di autorizzazione al Comune di Casalborgone – Settore Tecnico, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente in modalità telematica attraverso il portale dedicato raggiungibile dal sito istituzionale del Comune o, in caso di indisponibilità o malfunzionamento prolungato del predetto portale, mediante trasmissione a mezzo PEC.

3. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente, codice fiscale o partita IVA e recapiti di riferimento;
- ubicazione esatta dell'intervento (via, piazza, numero civico, coordinate catastali o stradali);
- descrizione sintetica delle opere da eseguire e della loro finalità;
- dimensioni dell'area oggetto di manomissione e del relativo scavo (lunghezza, larghezza e profondità);
- durata presunta dei lavori e periodo di esecuzione;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice e del direttore tecnico dei lavori;
- importo del deposito cauzionale previsto all'art. 8 e attestazione del relativo pagamento;
- copia del versamento dei diritti di segreteria e del canone patrimoniale previsto dalla Legge 160/2019;
- elaborati grafici e tecnici di dettaglio (planimetrie, sezioni, profili e particolari esecutivi del ripristino).

4. La domanda deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori.

5. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza completa, il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione o con il motivato diniego.

6. Qualora la domanda risulti incompleta, il Responsabile del Procedimento ne sospende i termini, richiedendo le integrazioni necessarie. Il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- al pagamento dei diritti e delle somme dovute;
- al deposito della cauzione di cui al successivo art. 8;
- all'acquisizione dei necessari nulla osta da parte di enti gestori di sottoservizi o altri soggetti interessati.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la non procedibilità dell'istanza e, in caso di lavori avviati senza titolo, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

Art. 6 – Documentazione da allegare all'istanza

1. Alla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, presentata ai sensi del precedente art. 5, deve essere allegata la seguente documentazione, in formato digitale o cartaceo, a seconda della modalità di presentazione:

- a) copia di un documento di identità del richiedente (solo nel caso in cui l'identificazione del richiedente non avvenga con SPID o firma digitale)
- b) eventuale delega o procura speciale;
- c) planimetria generale in scala 1:2000, tratta dalla cartografia comunale o catastale, con indicazione dell'area oggetto dell'intervento;
- d) planimetria di dettaglio in scala 1:100 o 1:200 con rappresentazione dello scavo o della manomissione, delle dimensioni e della posizione rispetto ai manufatti esistenti (cordoli, marciapiedi, sottoservizi, pozzetti, ecc.);
- e) sezione tipo dello scavo in scala 1:20 o 1:50, riportante le modalità di posa, la profondità, i materiali di riempimento e le caratteristiche del ripristino provvisorio e definitivo;
- f) estratto fotografico dell'area interessata dall'intervento;
- g) relazione tecnica descrittiva sintetica delle opere da eseguire, con indicazione delle fasi operative e dei tempi previsti;
- h) dichiarazione contenente i dati identificativi dell'impresa esecutrice e del direttore tecnico dei lavori;
- i) attestazione del versamento dei diritti di segreteria e del canone patrimoniale di cui alla Legge 160/2019;
- j) ricevuta del versamento o copia della polizza fidejussoria relativa alla cauzione di cui al successivo art. 8;
- k) eventuali nulla osta o pareri rilasciati da enti o gestori di servizi pubblici interessati (acquedotto, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.);
- l) dichiarazione di presa visione e accettazione integrale del presente Regolamento e delle prescrizioni che verranno impartite dall'Amministrazione comunale.

2. Gli elaborati tecnici devono essere redatti da professionista abilitato o da tecnico incaricato dall'ente gestore, conformemente alle normative vigenti e secondo le buone pratiche di progettazione.

3. In caso di mancanza o incompletezza di uno o più documenti obbligatori, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria e richiede le necessarie integrazioni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o, se in forma cartacea, sottoscritta in modo leggibile dal richiedente e dal tecnico incaricato.

Art. 7 – Grandi interventi e programmazione dei lavori dei concessionari di servizi pubblici

1. Sono considerati grandi interventi le manomissioni del suolo pubblico che interessano ampie superfici o tratti estesi della rete viaria comunale, nonché quelle che incidono in modo rilevante sulla viabilità o sull'accessibilità alle aree pubbliche.

2. I concessionari di servizi pubblici e le società o enti gestori di reti tecnologiche (acquedotto, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, fognatura, teleriscaldamento, ecc.) sono tenuti a trasmettere annualmente al Comune di Casalborgone il programma degli interventi che comportano manomissioni di suolo pubblico da eseguire nell'anno successivo.

3. Il programma annuale deve essere presentato entro il 30 novembre di ciascun anno e deve contenere:

- l'elenco e la descrizione sintetica degli interventi previsti;
- le localizzazioni delle opere su base cartografica (scala 1:2000);
- l'estensione e le caratteristiche tecniche delle manomissioni previste;
- la tempistica di esecuzione e le eventuali priorità;
- le interferenze note o potenziali con altri interventi programmati.

4. Il Settore Tecnico comunale, acquisiti i pareri degli uffici competenti e della Polizia Locale, valuta i programmi presentati, ne coordina le eventuali sovrapposizioni con lavori pubblici o privati e approva, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il programma comunale coordinato delle manomissioni.

5. Ogni intervento compreso nel programma approvato dovrà comunque essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, prima dell'avvio dei lavori.

6. In caso di grandi interventi che interessino aree appena asfaltate o pavimentate, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo per comprovati motivi di necessità o urgenza, da documentare nell'istanza.

7. I concessionari che non presentano il programma annuale nei termini di cui al comma 3 non potranno avviare nuovi interventi, salvo quelli urgenti di cui all'art. 8, fino alla presentazione e approvazione del relativo programma.

8. Il Comune potrà promuovere riunioni periodiche di coordinamento tecnico tra i vari gestori di servizi pubblici al fine di ottimizzare le tempistiche e limitare le interferenze tra interventi, nel rispetto della sicurezza della circolazione e della tutela del patrimonio stradale comunale.

9. È fatto salvo quanto disciplinato da eventuali protocolli o disciplinari sottoscritti con i gestori dei servizi pubblici

Art. 8 – Interventi urgenti o di somma urgenza

1. È vietato eseguire lavori o manomissioni del suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo i casi di intervento urgente o di somma urgenza, resi necessari da guasti, rotture, perdite o situazioni di pericolo che comportino rischio per la pubblica incolumità o interruzione di pubblici servizi essenziali.

2. In tali circostanze, il soggetto interessato o l'impresa esecutrice può procedere immediatamente all'esecuzione dei lavori limitatamente alla superficie strettamente necessaria, comunque non superiore a 10 m², adottando tutte le misure di sicurezza per la circolazione e la tutela dell'utenza. Resta fermo l'obbligo di segnalare e delimitare l'area di cantiere conformemente alle norme del Codice della Strada e del D.P.R. 495/1992

3. Contestualmente all'avvio dei lavori, deve essere inviata comunicazione di inizio intervento urgente tramite il portale telematico comunale o, in alternativa, mediante PEC indirizzata al Settore Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e, per conoscenza, al Comando di Polizia Locale. La comunicazione deve contenere:

- l'indicazione del luogo e della natura del guasto o pericolo;
- la descrizione delle opere necessarie per la messa in sicurezza o il ripristino;
- il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico responsabile.

4. Entro cinque (5) giorni dall'avvio dei lavori, il soggetto esecutore deve presentare la domanda formale di autorizzazione di manomissione del suolo pubblico, completa della documentazione prevista dagli artt. 5 e 6, nonché di una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte e della situazione risolta.

5. L'autorizzazione rilasciata successivamente produce effetto di sanatoria, fatti salvi eventuali profili sanzionatori per omissioni o difformità, e comporta l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria, del canone patrimoniale e del deposito cauzionale, calcolato ai sensi del presente Regolamento.

6. È facoltà del Comune sottoscrivere con i gestori di servizi pubblici appositi disciplinari tecnici o convenzioni operative per la gestione degli interventi urgenti o di somma urgenza. In tal caso,

trovano applicazione le modalità e gli adempimenti previsti nel disciplinare, in deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 5, restando comunque fermi gli obblighi di sicurezza e di ripristino.

7. Tutti i lavori urgenti devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, delle norme del Codice della Strada e delle direttive impartite dagli uffici comunali competenti.

8. In caso di mancata comunicazione dell'intervento o di omessa regolarizzazione entro i termini di cui al comma 4, il Comune applicherà le sanzioni previste dal presente Regolamento e procederà, se necessario, alla diffida o all'esecuzione d'ufficio in danno del responsabile.

9. Resta fermo l'obbligo per il soggetto esecutore di provvedere ai ripristini provvisori e definitivi secondo le modalità tecniche previste negli allegati al presente Regolamento.

Art. 9 – Rilascio, durata e proroga dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è rilasciata dal Settore Tecnico del Comune di Casalborgone a conclusione dell'istruttoria prevista dagli artt. 5 e 6, previa verifica della completezza della documentazione, dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 8 e del pagamento dei diritti e dei canoni dovuti.

2. L'autorizzazione indica:

- la localizzazione e le caratteristiche dell'intervento;
- le prescrizioni tecniche e operative da osservare;
- la data di inizio lavori autorizzata;
- la durata massima dei lavori;
- eventuali limitazioni o prescrizioni a tutela della circolazione e della sicurezza.

3. L'autorizzazione ha durata commisurata al tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento, come dichiarato dal richiedente e verificato dal Settore Tecnico, e comunque non superiore al periodo indicato nell'atto autorizzativo. In caso di mancato avvio dei lavori entro sessanta (60) giorni dal rilascio, l'autorizzazione decade automaticamente, salvo motivata richiesta di proroga.

4. Qualsiasi proroga della durata dell'autorizzazione deve essere richiesta prima della scadenza, con congrua motivazione e con indicazione del nuovo termine previsto di ultimazione dei lavori. L'istanza di proroga deve essere trasmessa almeno cinque (5) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione originaria, salvo comprovati motivi di urgenza.

5. La proroga può essere concessa dal Settore Tecnico qualora:

- non siano mutate le condizioni tecniche e operative dell'intervento;
- non si rendano necessari ampliamenti o modifiche del tracciato, delle dimensioni dello scavo o delle metodologie esecutive;

- siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

6. Nel caso in cui l'intervento presenti modifiche sostanziali rispetto al progetto autorizzato, in particolare variazioni di superficie, profondità, tracciato o modalità di esecuzione, il soggetto interessato è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione, con sospensione immediata dei lavori sino al rilascio del nuovo titolo.

7. La proroga non può considerarsi tacitamente concessa: in assenza di provvedimento espresso del Comune, i lavori si considerano privi di titolo allo spirare del termine originario.

8. Restano ferme le eventuali previsioni contenute in disciplinari o convenzioni specifiche sottoscritte con i gestori di servizi pubblici, che regolano autonomamente la durata e le modalità di aggiornamento o rinnovo delle autorizzazioni nell'ambito degli interventi programmati o urgenti.

Art. 10 – Revoca o sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico può essere sospesa o revocata dal Comune di Casalborgone, in tutto o in parte, quando l'esecuzione dei lavori risulti in contrasto con le prescrizioni impartite, con le norme di sicurezza o con l'interesse pubblico alla tutela della circolazione e del patrimonio comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dal Settore Tecnico, anche su segnalazione della Polizia Locale, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione;
- b) inadeguatezza o assenza della segnaletica stradale o delle misure di sicurezza del cantiere;
- c) difformità esecutive rispetto agli elaborati approvati, sanabili mediante integrazioni o modifiche non sostanziali;
- d) necessità di interventi urgenti da parte del Comune o di altri enti gestori che rendano temporaneamente incompatibile la prosecuzione dei lavori.

3. Durante la sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e la protezione dell'area di cantiere. La sospensione non comporta proroga automatica dei termini di cui all'art. 9.

4. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni delle prescrizioni del titolo autorizzativo o delle norme di sicurezza del cantiere;
- b) reiterate difformità esecutive o mancata regolarizzazione entro i termini fissati dal Comune;
- c) sopravvenute e prevalenti esigenze di interesse pubblico che rendano incompatibile l'intervento autorizzato;

- d) mancanza dei requisiti essenziali per l'esecuzione dei lavori;
- e) omissione della richiesta di proroga nei termini di cui all'art. 9;
- f) mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti o sospensione dei lavori per periodi superiori a trenta (30) giorni senza giustificato motivo.

5. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi a proprie cure e spese. In caso di inottemperanza, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese mediante incameramento della cauzione.

6. Resta ferma la possibilità per il Comune di disporre la sospensione o la revoca del titolo anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici, salvo diversa disciplina prevista da appositi disciplinari o convenzioni sottoscritte con l'Ente, che regolano specificamente gli interventi programmati o urgenti.

7. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

Art. 11 – Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico necessaria per l'esecuzione di interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico è soggetta al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi dell'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'ammontare del canone, i criteri di quantificazione, le esenzioni e le modalità di pagamento sono disciplinati esclusivamente dal Regolamento comunale del Canone patrimoniale, al quale si rinvia integralmente.

3. Il pagamento del canone patrimoniale costituisce condizione per il rilascio e per l'efficacia dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata sino all'avvenuto versamento dell'importo dovuto, salvo diverse previsioni previste dal Regolamento comunale del Canone patrimoniale.

4. La superficie imponibile ai fini del canone è costituita dall'area effettivamente occupata dal cantiere, comprensiva delle pertinenze operative, dei mezzi necessari ai lavori e della segnaletica di sicurezza, come determinata dal Settore Tecnico in sede di istruttoria.

5. In caso di proroga della durata dei lavori, ai sensi dell'art. 9, il canone patrimoniale dovuto è ricalcolato sulla base della nuova durata autorizzata, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale del Canone patrimoniale.

6. Per gli interventi urgenti o di somma urgenza di cui all'art. 8, il canone patrimoniale è comunque dovuto, salvo le eventuali esenzioni o riduzioni previste dal Regolamento comunale del Canone patrimoniale per gli interventi di emergenza o per i gestori di servizi pubblici.

7. Restano ferme le eventuali esenzioni, riduzioni o modalità semplificate di calcolo previste da disciplinari o convenzioni specifiche sottoscritte dal Comune con i gestori di servizi pubblici, purché conformi al Regolamento comunale del Canone patrimoniale.

8. A mero fine ricognitivo e senza introdurre una autonoma disciplina del Canone patrimoniale, per le occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico poste in essere dal gestore del servizio idrico integrato per la realizzazione, manutenzione, riparazione, sostituzione e gestione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio medesimo, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento comunale del Canone patrimoniale, dalle convenzioni di settore e dagli eventuali atti regolatori applicabili in ordine alla debenza, non debenza, esenzione o riduzione del canone. In presenza dei presupposti di esenzione o non debenza previsti dalle suddette fonti, non è richiesto il versamento del canone ai fini del rilascio o dell'efficacia dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. Restano comunque fermi gli obblighi autorizzativi, tecnici, di sicurezza, di ripristino e di garanzia previsti dal presente Regolamento.

Art. 12 – Cauzioni e garanzie per soggetti privati

1. I soggetti privati, nonché le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori per loro conto, sono tenuti a prestare una cauzione a garanzia del corretto e completo ripristino del suolo pubblico manomesso e dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi durante l'esecuzione dei lavori. La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

2. L'importo della cauzione è determinato dal Comune sulla base delle tabelle e dei criteri stabiliti negli allegati tecnici al presente Regolamento, eventualmente aggiornati con deliberazione della Giunta comunale.

3. La cauzione può essere prestata nelle seguenti forme:

- a) deposito cauzionale in denaro presso la Tesoreria comunale;
- b) fidejussione bancaria o assicurativa, conforme alla normativa vigente e con clausola di escussione a prima richiesta e senza eccezioni da parte dell'Amministrazione comunale;

4. La cauzione resta vincolata sino allo svincolo disposto dal Settore Tecnico a seguito dell'esito positivo del collaudo del ripristino definitivo, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. In caso di esito negativo delle verifiche o di mancato ripristino, si applicano le disposizioni dell'art. 15.

5. Le tabelle di cui al comma 2 prevedono garanzie aggiuntive qualora l'intervento comporti rischi particolari o la manomissione di aree con pavimentazioni di elevato valore storico o architettonico.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti privati, intesi come

persone fisiche o giuridiche che non gestiscono servizi di pubblica utilità.

Art. 13 – Cauzioni e garanzie per enti gestori di sottoservizi

1. Gli enti gestori di servizi pubblici e i concessionari di reti e sottoservizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, fognatura, teleriscaldamento e altri servizi di pubblica utilità) sono tenuti a prestare una garanzia a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto ripristino del

suolo pubblico, nonché degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi durante l'esecuzione degli interventi.

2. Qualora l'Ente gestore sottoscriva un disciplinare, la garanzia di cui al comma 1 è prestata non per singolo intervento, ma in forma forfettaria annuale o pluriennale, mediante:

- a) fidejussione bancaria o assicurativa conforme alla normativa vigente e con clausola di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;
- b) deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale;
- c) altra forma di garanzia prevista in apposito disciplinare tecnico o convenzione operativa stipulata con il Comune.

3. L'importo della garanzia è determinato dal Comune in relazione al numero e alla tipologia degli interventi programmati o prevedibili, all'estensione media delle manomissioni eseguite annualmente, al valore e alla qualità delle pavimentazioni interessate e agli eventuali oneri già sostenuti dal Comune per ripristini eseguiti d'ufficio. L'importo può essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

4. Il Comune può richiedere un incremento dell'importo della garanzia qualora siano riscontrate ripetute difformità nei ripristini, si verifichino danni reiterati al patrimonio comunale, l'ente gestore non rispetti le prescrizioni dell'art. 7 sulla programmazione annuale o non provveda ai ripristini nei termini previsti dagli allegati tecnici.

5. Le modalità operative degli interventi, i rapporti con il Comune, le tempistiche dei ripristini, gli obblighi documentali e la tipologia della garanzia sono disciplinati attraverso specifico disciplinare tecnico o convenzione sottoscritti tra il Comune di Casalborgone e ciascun ente gestore, nel rispetto del presente Regolamento. Il disciplinare definisce anche la durata, forma, modalità di aggiornamento della garanzia.

6. In caso di inadempienza dell'ente gestore, il Comune procede all'escussione della garanzia o all'esecuzione d'ufficio dei ripristini, con recupero delle spese secondo quanto previsto dall'art. 15.

7. Restano fermi gli obblighi previsti per gli interventi urgenti o di somma urgenza dall'art. 8, salvo diversa regolamentazione contenuta nel disciplinare tecnico sottoscritto con l'ente gestore.

8. Nel caso in cui l'Ente gestore non abbia sottoscritto un disciplinare sarà equiparato ad un soggetto privato e si applicherà pertanto l'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 14 – Svincolo della cauzione

1. La cauzione prestata ai sensi degli articoli 12 e 13 è svincolata dal Comune di Casalborgone solo a seguito dell'esito favorevole del collaudo del ripristino definitivo, effettuato dal Settore Tecnico comunale secondo quanto previsto dal presente articolo e dagli allegati tecnici.

2. Ai fini dello svincolo della cauzione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare al Comune:

- a) comunicazione di fine lavori, con indicazione del giorno di esecuzione del ripristino provvisorio e di quello definitivo;
- b) documentazione fotografica dell'area ripristinata;
- c) eventuali ulteriori elaborati o certificazioni richieste dagli allegati tecnici o dal disciplinare tecnico applicabile.

3. Il Settore Tecnico effettua una prima verifica sul ripristino provvisorio entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, al fine di accertare la sicurezza e la regolare transitabilità dell'area manomessa.

4. Il collaudo del ripristino definitivo è effettuato non prima che siano decorsi almeno novanta (90) giorni dalla data di completamento del ripristino definitivo, salvo tempi maggiori previsti negli allegati tecnici per particolari tipologie di pavimentazioni o materiali.

5. Il collaudo verifica la conformità dei lavori agli elaborati autorizzati, alle prescrizioni impartite dal Comune e alle modalità tecniche di cui agli allegati al presente Regolamento. In caso di esito favorevole, il Settore Tecnico procede allo svincolo della cauzione entro trenta (30) giorni.

6. In caso di esito negativo del collaudo, il Comune comunica per iscritto le difformità riscontrate e assegna un termine per la loro eliminazione. Lo svincolo della cauzione è sospeso fino al completo adeguamento dei ripristini; in caso di mancata ottemperanza si applicano le disposizioni dell'art. 15.

7. Lo svincolo della cauzione non può in alcun caso ritenersi tacito. In assenza di provvedimento espresso di svincolo da parte del Comune, la cauzione si considera mantenuta a garanzia.

8. Per gli enti gestori di servizi pubblici che operano sulla base di specifico disciplinare tecnico di cui all'art. 13, lo svincolo della garanzia avviene secondo le modalità e i tempi stabiliti nel disciplinare stesso, fatto salvo il potere del Comune di effettuare verifiche tecniche sui ripristini eseguiti.

Art. 15 – Incameramento della cauzione ed esecuzione d'ufficio in danno

1. La cauzione prestata ai sensi degli articoli 12 e 13 può essere incamerata, in tutto o in parte, dal Comune di Casalborgone nei seguenti casi:

- a) esito negativo del collaudo del ripristino definitivo, ai sensi dell'art. 14;
- b) mancata eliminazione delle difformità o delle carenze riscontrate entro il termine assegnato dal Comune;
- c) utilizzo di materiali non conformi agli allegati tecnici o alle prescrizioni dell'autorizzazione;
- d) cedimenti, avvallamenti o degradi del ripristino dovuti a insufficiente compattazione o a errata esecuzione dei lavori;
- e) mancata esecuzione del ripristino definitivo entro i termini fissati dall'autorizzazione o dal disciplinare;
- f) mancata presentazione della comunicazione di fine lavori di cui all'art. 14;
- g) danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi in conseguenza dei lavori, quando non diversamente risarciti dal responsabile;
- h) mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 10;
- i) esecuzione di lavori in difformità dal progetto autorizzato o in assenza di autorizzazione.

2. L'incameramento della cauzione è disposto con provvedimento motivato del Settore Tecnico, notificato al titolare dell'autorizzazione. L'incameramento non esonera il responsabile dal pagamento dell'eventuale maggiore danno.

3. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda all'eliminazione delle difformità riscontrate, al completamento del ripristino o alla messa in sicurezza dell'area nei termini fissati, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio in danno dell'interessato, senza necessità di ulteriori atti di diffida nei casi di urgenza o pericolo per la circolazione.

4. Le spese sostenute dal Comune per l'esecuzione d'ufficio, comprensive degli oneri tecnici, amministrativi e gestionali, sono poste integralmente a carico del responsabile e recuperate mediante:

- a) compensazione totale o parziale con la cauzione prestata;
- b) ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910;
- c) ulteriori azioni di recupero previste dalla normativa vigente.

5. Qualora l'importo delle spese ecceda il valore della cauzione prestata, il Comune procede al recupero della differenza mediante ingiunzione fiscale o altre azioni consentite dalla legge.

6. Per gli enti gestori di sottoservizi che operano sulla base di specifico disciplinare tecnico ai sensi dell'art. 13, l'incameramento della garanzia e l'esecuzione d'ufficio in danno avvengono secondo le modalità e i tempi stabiliti nel disciplinare stesso, fatto salvo il potere del Comune di intervenire immediatamente in caso di urgenza o di pericolo per la sicurezza pubblica.

7. L'incameramento della cauzione non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 27 del presente Regolamento e dalle norme vigenti.

Art. 16 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comune e del rispetto delle modalità tecniche indicate negli allegati al presente Regolamento, nonché del comportamento dell'impresa incaricata e di eventuali subappaltatori.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza dell'area di cantiere e della corretta posa, manutenzione e rimozione della segnaletica stradale temporanea, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Eventuali carenze nella segnaletica o nelle misure di sicurezza comportano responsabilità diretta e possono determinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 10.

3. Il titolare dell'autorizzazione risponde civilmente e amministrativamente dei danni arrecati a persone, veicoli, beni pubblici o privati e, in generale, di qualsiasi pregiudizio derivante dall'esecuzione dei lavori o dal mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Restano ferme le eventuali responsabilità penali previste dalla legge.

4. Il titolare dell'autorizzazione è inoltre responsabile:

- a) della custodia dell'area di cantiere e della prevenzione dei pericoli derivanti dalla manomissione;
- b) della conservazione in cantiere della documentazione autorizzativa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza;
- c) della corretta gestione delle comunicazioni con il Comune, comprese le comunicazioni di inizio, sospensione e fine lavori;
- d) del rispetto dei termini di esecuzione stabiliti nell'autorizzazione, nonché delle eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell'art. 9.

5. Il titolare dell'autorizzazione risponde della veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio del titolo, nonché delle eventuali varianti apportate ai lavori senza preventiva autorizzazione.

6. Il titolare dell'autorizzazione è solidalmente responsabile con l'impresa esecutrice dell'eventuale mancata eliminazione delle difformità riscontrate in sede di collaudo, nonché degli oneri derivanti dall'esecuzione d'ufficio in danno di cui all'art. 15.

7. Le responsabilità disciplinate nel presente articolo si applicano anche agli enti gestori di servizi pubblici, salvo quanto diversamente previsto nei disciplinari tecnici o nelle convenzioni di cui all'art. 13.

Art. 17 – Obblighi generali della ditta esecutrice

1. La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori è tenuta a svolgere tutte le attività nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, delle prescrizioni impartite dal Settore Tecnico e delle modalità tecniche contenute negli allegati al presente Regolamento.

2. La ditta esecutrice è responsabile della corretta esecuzione delle opere di scavo, posa e ripristino, della qualità dei materiali utilizzati e della conformità dei lavori agli elaborati approvati e alle norme tecniche vigenti.

3. La ditta è tenuta a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza della circolazione stradale, provvedendo all'installazione, manutenzione e rimozione della segnaletica stradale temporanea, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione e dal DM 10 luglio 2002.

4. La ditta deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la transitabilità in sicurezza dell'area interessata dai lavori, evitando situazioni di pericolo per veicoli e pedoni e assicurando, ove richiesto, l'istituzione di percorsi alternativi o di idonee protezioni laterali.

5. La ditta è tenuta a mantenere l'area di cantiere in condizioni di ordine e pulizia per tutta la durata dei lavori, evitando la dispersione di materiali, terre o detriti sulla sede stradale e provvedendo quotidianamente alla rimozione degli stessi.

6. La ditta deve eseguire il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo secondo le modalità e i tempi stabiliti nell'autorizzazione e negli allegati tecnici. Il ripristino provvisorio deve garantire la sicurezza e la transitabilità immediata dell'area; il ripristino definitivo deve rispettare le caratteristiche della pavimentazione esistente.

7. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale sospensione, interruzione o ripresa dei lavori, nonché qualsiasi circostanza che possa incidere sui tempi di esecuzione o sulle condizioni di sicurezza del cantiere.

8. La ditta deve mantenere in cantiere una copia dell'autorizzazione, comprensiva delle prescrizioni tecniche e degli elaborati approvati, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

9. La ditta è responsabile dell'osservanza delle norme in materia di interferenze con altri servizi e sottoservizi e deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare danneggiamenti alle reti esistenti. In caso di danno, la ditta è tenuta al ripristino immediato e al risarcimento dei costi sostenuti dal gestore della rete danneggiata.

10. La ditta esecutrice è responsabile del mantenimento del ripristino provvisorio e definitivo fino all'esito favorevole del collaudo ai sensi dell'art. 14.

11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce violazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 e può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 18 – Installazione del cantiere e segnaletica stradale

1. La ditta esecutrice è tenuta ad installare, mantenere e rimuovere la segnaletica stradale temporanea necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e degli utenti della strada, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, del D.P.R. 495/1992 e del DM 10 luglio 2002.

2. Prima dell'avvio dei lavori, la ditta deve provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere, mediante barriere, transenne, coni, cavalletti o altri dispositivi idonei, in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e agli allegati tecnici al presente Regolamento.

3. La segnaletica temporanea deve essere installata in modo da risultare sempre visibile, leggibile e conforme alle norme vigenti; deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata del cantiere. In caso di condizioni meteo avverse o ridotta visibilità, devono essere adottati dispositivi supplementari di segnalazione luminosa.

4. Nel caso di restringimento della carreggiata, interruzione della corsia o istituzione di sensi unici alternati, la ditta è tenuta ad adottare apposita regolamentazione del traffico, mediante impianto semaforico temporaneo o movieri, secondo le prescrizioni impartite dal Settore Tecnico o dalla Polizia Locale.

5. La ditta deve garantire in ogni momento la sicurezza dei pedoni, predisponendo percorsi protetti, passerelle, scivoli o idonee deviazioni, assicurando altresì l'accesso alle proprietà laterali e alle attività presenti nell'area interessata dai lavori.

6. L'area di cantiere deve essere mantenuta in condizioni di ordine e pulizia, evitando la dispersione di materiali, terre o detriti sulla sede stradale. La ditta è obbligata alla rimozione quotidiana dei materiali dispersi, nonché alla pulizia finale dell'area al termine dei lavori.

7. Tutti i dispositivi di segnalazione, delimitazione e sicurezza devono essere rimossi al termine dei lavori o in caso di sospensione temporanea degli stessi, salvo diverse prescrizioni del Comune per garantire la sicurezza della circolazione.

8. La ditta esecutrice è tenuta a mantenere in cantiere un cartello identificativo riportante:

- • il nominativo dell'impresa;
- • il nome del direttore dei lavori o del referente tecnico;
- • gli estremi dell'autorizzazione comunale;
- • i recapiti telefonici per le emergenze.

9. In caso di segnaletica insufficiente, errata, assente o comunque non conforme alle norme vigenti, il Comune può ordinare l'adeguamento immediato o disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 10, fermo restando l'obbligo della ditta di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della circolazione.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 e può comportare la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 19 – Esecuzione degli scavi e modalità tecniche

1. Gli scavi devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, delle prescrizioni impartite dal Settore Tecnico e delle modalità tecniche indicate negli allegati al presente Regolamento, nonché delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Prima dell'inizio degli scavi, la ditta esecutrice deve procedere alla delimitazione dell'area di lavoro e alla verifica della presenza di sottoservizi, adottando le cautele necessarie per evitarne il danneggiamento. In prossimità di reti sensibili, lo scavo deve essere eseguito manualmente per un tratto adeguato.

3. Lo scavo del manto superficiale deve essere preceduto da taglio meccanico con idonei strumenti, garantendo un bordo regolare e perpendicolare alla pavimentazione. Le pareti laterali dello scavo devono risultare verticali e regolari.

4. Le dimensioni dello scavo devono essere limitate allo stretto necessario per l'esecuzione dei lavori, garantendo comunque gli spazi utili alla posa dei sottoservizi o delle opere autorizzate.

5. Il materiale di scavo non idoneo non può essere riutilizzato. Il riempimento deve essere eseguito con materiale granulare conforme alle specifiche tecniche comunali, compattato meccanicamente fino al raggiungimento del grado di costipamento richiesto.

6. Ove previsto dagli allegati tecnici, deve essere posato un geotessile separatore fra il sottofondo e gli strati superiori.
7. Il ripristino provvisorio deve essere eseguito immediatamente al termine delle lavorazioni, mediante materiali idonei a garantire transitabilità e sicurezza.
8. Il ripristino definitivo deve essere eseguito secondo le schede tecniche allegate al presente Regolamento, garantendo la rimozione del provvisorio, la corretta stratigrafia e il rispetto delle caratteristiche della pavimentazione esistente.
9. Nei tratti pavimentati in cubetti di porfido, pietra naturale o materiali di pregio, i ripristini devono essere eseguiti ricollocando gli elementi lapidei con le stesse modalità costruttive originarie.
10. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta deve garantire il corretto smaltimento delle acque di scavo, evitando ristagni o sversamenti sulla sede stradale.
11. Il Comune può effettuare verifiche sulla corretta esecuzione degli scavi e dei ripristini. Le difformità devono essere eliminate entro il termine assegnato; in caso contrario si applicano gli articoli 10, 14 e 15.
12. Le ulteriori modalità tecniche di esecuzione degli scavi e dei ripristini sono dettagliate negli allegati tecnici al presente Regolamento.

Art. 20 – Riempimenti e posa del nastro monitore

1. I riempimenti devono essere eseguiti utilizzando materiali conformi alle specifiche tecniche comunali e agli allegati al presente Regolamento, nonché alle norme tecniche vigenti in materia di posa e reinterro di cavidotti e condotte interrato. È vietato il riutilizzo del materiale di scavo non idoneo.
2. Il reinterro deve essere effettuato per strati successivi, con spessori adeguati alla corretta costipazione, mediante compattazione meccanica fino al raggiungimento del grado di densità richiesto dagli allegati tecnici. Eventuali cedimenti verificatisi durante le operazioni devono essere immediatamente colmati dalla ditta esecutrice.
3. Nei tratti in cui ciò sia prescritto dagli allegati tecnici, fra il sottofondo e gli strati di riempimento deve essere posato un geotessile separatore, conforme alle norme UNI EN 13249–13256, al fine di evitare la contaminazione tra i materiali e garantire la stabilità del ripristino.
4. La posa del nastro monitore è obbligatoria per tutti gli interventi che comportano la posa o la sostituzione di sottoservizi. Il nastro deve essere conforme alle norme UNI EN 50520 e UNI 9036 e riportare indicazioni chiare sulla tipologia di servizio interessato.

5. Il nastro monitore deve essere posato ad una distanza verticale indicativa di 30 cm sopra la generatrice superiore del cavidotto, della condotta o del manufatto interrato, salvo diverse prescrizioni contenute negli allegati tecnici o negli standard del gestore di rete. Il nastro deve essere disposto in modo continuo lungo tutto il tracciato dell'intervento.
6. Il colore e le diciture riportate sul nastro monitore devono corrispondere alla tipologia del sottoservizio secondo gli standard di settore e i disciplinari dei gestori dei servizi pubblici.
7. In presenza di più sottoservizi posati nello stesso intervento, ogni cavidotto o condotta deve essere protetto dal proprio nastro monitore specifico, posato secondo le relative norme tecniche.
8. Al termine delle operazioni di riempimento, la ditta deve verificare l'uniformità del terreno rinterrato e garantire la piena stabilità del sottofondo, provvedendo, se necessario, a ulteriori compattazioni prima dell'esecuzione del ripristino provvisorio e definitivo.
9. Le modalità tecniche di dettaglio relative ai materiali di riempimento, agli spessori, alle compattazioni e alla posa del nastro monitore sono riportate negli allegati tecnici al presente Regolamento, che costituiscono parte integrante del medesimo.

Art. 21 – Ripristino provvisorio e definitivo degli asfalti

1. Al termine delle operazioni di posa o di manutenzione del sottoservizio, la ditta esecutrice deve procedere all'esecuzione del ripristino provvisorio della carreggiata, mediante l'utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo o altro materiale idoneo a garantire la sicurezza della circolazione e la transitabilità immediata dell'area.
2. Il ripristino provvisorio deve essere realizzato in modo da risultare stabile, privo di avvallamenti e con una leggera sporgenza rispetto al piano viabile, al fine di compensare l'assestamento del reinterro. La ditta è responsabile del mantenimento del ripristino provvisorio fino all'esecuzione del ripristino definitivo.
3. Il ripristino definitivo deve essere eseguito entro i termini stabiliti nell'autorizzazione, comunque non oltre il periodo indicato negli allegati tecnici, e prevede:
 - a) la rimozione completa del ripristino provvisorio;
 - b) la fresatura del manto superficiale in corrispondenza dell'area interessata;
 - c) il taglio ortogonale dei bordi mediante attrezzature meccaniche, in modo da ottenere un perimetro regolare e idoneo all'ancoraggio della nuova pavimentazione;
 - d) l'esecuzione della stratigrafia prevista negli allegati tecnici, comprendente gli strati di base, binder e tappeto, con gli spessori minimi prescritti;
 - e) la sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa o materiali equivalenti.

4. La superficie interessata dal ripristino definitivo deve essere superiore a quella dello scavo originario, secondo le misure indicate negli allegati tecnici, al fine di garantire l'omogeneità della pavimentazione e prevenire fessurazioni o cedimenti.
5. Il tappeto di usura deve essere realizzato con conglomerati bituminosi conformi alle norme UNI EN 13108 e deve rispettare le caratteristiche della pavimentazione esistente in termini di granulometria, tessitura e colore, salvo diverse prescrizioni impartite dal Settore Tecnico.
6. Tutti gli strati di riempimento e di pavimentazione devono essere compattati meccanicamente fino al raggiungimento del grado di costipamento previsto negli allegati tecnici, garantendo la corretta regolarità superficiale, il rispetto delle pendenze esistenti e l'assenza di dislivelli superiori a 5 mm tra il ripristino e la pavimentazione adiacente.
7. Nei tratti soggetti a forte traffico veicolare o in aree particolarmente sensibili, il Comune può prescrivere l'utilizzo di materiali o spessori superiori rispetto a quelli minimi previsti negli allegati tecnici.
8. La ditta esecutrice è responsabile del mantenimento del ripristino definitivo fino all'esito favorevole del collaudo ai sensi dell'art. 14. Eventuali burattamenti, cedimenti o fessurazioni riscontrati prima del collaudo devono essere immediatamente eliminati a cura della ditta.
9. Le modalità tecniche di dettaglio relative agli spessori, ai materiali, alle tecniche di fresatura, alla sigillatura dei giunti e al dimensionamento delle superfici di ripristino sono riportate negli allegati tecnici al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 22 – Ripristino di marciapiedi, pavimentazioni speciali e aree verdi

1. I ripristini dei marciapiedi, delle pavimentazioni speciali e delle aree verdi devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, delle prescrizioni del Settore Tecnico e delle modalità tecniche contenute negli allegati al presente Regolamento.
2. Il ripristino dei marciapiedi deve essere eseguito impiegando materiali identici o perfettamente compatibili per tipologia, formato, colore e finitura con quelli esistenti, garantendo la continuità estetica e funzionale della superficie.
3. Prima della posa della pavimentazione, devono essere ricostruiti il massetto di sottofondo e il letto di posa, con gli spessori previsti dagli allegati tecnici. Le pendenze trasversali e longitudinali devono essere ripristinate in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. I cordoli eventualmente rimossi devono essere ricollocati nella stessa posizione o riposizionati secondo le indicazioni del Settore Tecnico, con rinfianco in calcestruzzo e perfetto allineamento alla quota del marciapiede esistente.
5. Nei tratti pavimentati con materiali lapidei o di pregio, il ripristino deve essere eseguito recuperando, ove possibile, gli elementi rimossi e riposandoli secondo le modalità originarie o secondo gli standard indicati negli allegati tecnici.
6. La superficie interessata dal ripristino deve essere regolare, con taglio rettilineo e ortogonale della pavimentazione, ed estesa oltre il perimetro dello scavo per garantire l'omogeneità del manto e impedire future fessurazioni.
7. Le pavimentazioni devono essere ripristinate con la stessa metodologia costruttiva dell'esistente: posa su letto di sabbia o sabbia-cemento per autobloccanti; posa su malta o calcestruzzo per lastre e cubetti; vibrocompattazione obbligatoria dove prevista dagli allegati tecnici.
8. Le fughe devono essere realizzate con gli stessi materiali e la stessa tecnica dell'esistente, garantendo la stabilità della pavimentazione e l'assenza di avvallamenti.
9. Gli scavi in aree verdi devono prevedere la rimozione e il temporaneo stoccaggio del terreno vegetale superficiale, da reimpiegare al termine dei lavori.
10. Il reinterro deve essere eseguito con terreno agronomicamente idoneo, privo di materiali estranei, compattato in modo da evitare successivi cedimenti e idoneo alla crescita del manto erboso.
11. Il ripristino del tappeto erboso deve essere eseguito mediante semina o con posa di prato pronto, a seconda delle condizioni climatiche, della stagione e delle indicazioni del Settore Tecnico. La ditta è responsabile dell'attecchimento del manto erboso per il periodo stabilito negli allegati tecnici.
12. La ditta è responsabile della corretta esecuzione dei ripristini fino all'esito favorevole del collaudo ai sensi dell'art. 14. Eventuali difformità, cedimenti o degradi devono essere immediatamente ripristinati a propria cura e spese.
13. Le modalità tecniche di dettaglio relative agli spessori, ai materiali, ai letti di posa, alle tecniche di compattazione, alla ricollocazione degli elementi lapidei e alla gestione del terreno vegetale sono riportate negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 23 – Ripristino in caso di scavo in minitrincea o con tecniche no-dig

1. Gli interventi che prevedono l'esecuzione di scavi in minitrincea o mediante tecniche no-dig (microtunnelling, perforazione orizzontale controllata, trivellazione orizzontale, spingitubo o tecnologie equivalenti) devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione comunale, delle prescrizioni impartite dal Settore Tecnico e delle modalità tecniche contenute negli allegati al presente Regolamento.
2. Per "minitrincea" si intende uno scavo superficiale di larghezza ridotta, generalmente compresa tra 5 e 20 cm, e profondità indicativa variabile tra 20 e 40 cm, destinato prevalentemente alla posa di cavidotti per telecomunicazioni o reti di fibra ottica.
3. Gli scavi in minitrincea devono essere eseguiti mediante taglio meccanico continuo, garantendo pareti regolari e taglio rettilineo. Prima della posa del cavidotto deve essere verificata la presenza di sottoservizi esistenti, con scavo manuale nei punti sensibili.
4. Il reinterro della minitrincea deve essere eseguito con materiale cementizio fluido, malte colabili o altri materiali specificamente indicati negli allegati tecnici, al fine di garantire la completa stabilizzazione della sezione di scavo.
5. Il nastro monitor di cui all'art. 20 deve essere posato lungo tutto il tracciato, con distanza verticale conforme alle norme UNI EN 50520 e UNI 9036.
6. Il ripristino superficiale non può essere limitato alla sola fascia di taglio, ma deve essere eseguito mediante fresatura e ripristino uniforme del tappeto di usura secondo gli spessori e le modalità previste negli allegati tecnici, al fine di eliminare discontinuità visive e strutturali.
7. Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dai sottoservizi esistenti, delle quote di posa e delle modalità operative previste dagli standard tecnici applicabili. Le operazioni devono essere condotte in modo da evitare sollevamenti o cedimenti del piano viabile.
8. I punti di entrata e di uscita delle perforazioni, nonché eventuali camere di tiro, devono essere ripristinati secondo le stesse modalità previste per gli scavi tradizionali e in conformità agli articoli 19, 20 e 21.
9. La ditta esecutrice è responsabile della verifica delle condizioni del terreno lungo il tracciato della perforazione e deve assicurare che non si verifichino fenomeni di erosione, collasso o subsidenza in superficie.

10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere eseguiti nel rispetto degli allegati tecnici e delle schede di ripristino. Eventuali difformità devono essere eliminate a cura della ditta entro il termine assegnato dal Comune; in caso contrario si applicano gli articoli 14 e 15.

11. Il Comune può prescrivere, in relazione alle caratteristiche della strada, del traffico o della pavimentazione, specifici metodi costruttivi o spessori maggiorati rispetto a quelli minimi. Tali prescrizioni sono vincolanti.

12. Le modalità tecniche di dettaglio relative a minitrincee, tecnologie no-dig, materiali di riempimento, criteri di compattazione e spessori di ripristino sono riportate negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 – Ripristino di pozzetti, chiusini e griglie

1. Gli interventi che comportano la manomissione, il sollevamento, la sostituzione o il riposizionamento di pozzetti, chiusini, griglie o altri manufatti stradali devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione comunale, delle prescrizioni impartite dal Settore Tecnico e delle modalità tecniche stabilite negli allegati al presente Regolamento.

2. I manufatti devono essere ripristinati alla quota della pavimentazione finita, con una tolleranza massima di ± 5 mm, assicurando la perfetta complanarità con il manto stradale ed evitando qualsiasi dislivello che possa costituire pericolo o causare rumori e vibrazioni al passaggio dei veicoli.

3. Prima del riposizionamento del manufatto, la ditta deve provvedere alla ricostruzione della fondazione in calcestruzzo o altro materiale idoneo, secondo le specifiche degli allegati tecnici, garantendo l'adeguata portanza e la stabilità del telaio.

4. La posa del telaio del chiusino o della griglia deve essere eseguita mediante idoneo letto di malta cementizia o materiali equivalenti ad alta resistenza, in modo da assicurare il perfetto ancoraggio alla fondazione e impedire movimenti o cedimenti nel tempo.

5. L'area della pavimentazione circostante il manufatto deve essere ripristinata mediante:

- a) taglio meccanico ortogonale e rettilineo;
- b) fresatura dell'area secondo le modalità indicate negli allegati tecnici;
- c) ricostruzione degli strati di base, binder e tappeto con gli spessori previsti dall'art. 21 e dagli allegati tecnici;
- d) sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa o altro materiale idoneo.

6. Nei marciapiedi o nelle pavimentazioni pregiate, i pozzetti e i chiusini devono essere ripristinati con le stesse tecniche e gli stessi materiali previsti dagli articoli 21 e 22, garantendo continuità estetica e funzionale con la superficie circostante.

7. Le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenute in corrispondenza delle pendenze originali, assicurando il corretto deflusso idraulico e la funzionalità del sistema di drenaggio. Eventuali danneggiamenti delle condotte o dei pozzetti di raccolta devono essere riparati a cura della ditta esecutrice.

8. La ditta è responsabile del corretto assestamento e della stabilità del manufatto fino all'esito favorevole del collaudo ai sensi dell'art. 14. Cedimenti, rumori, dissesti o difetti rilevati nel periodo di verifica devono essere immediatamente eliminati a cura e spese della ditta.

9. Le specifiche tecniche relative a dimensionamento dello scavo, caratteristiche dei materiali di fondazione, criteri di posa dei telai, modalità di ripristino della pavimentazione e tolleranze ammesse sono riportate negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 25 – Segnaletica e pertinenze stradali

1. Gli interventi di manomissione del suolo pubblico devono essere eseguiti in modo da non arrecare danno alla segnaletica stradale verticale e orizzontale, nonché alle pertinenze stradali presenti nell'area di cantiere. Eventuali danneggiamenti devono essere riparati o sostituiti a cura e spese della ditta esecutrice.

2. In caso di necessità di rimozione, spostamento o temporanea modifica della segnaletica verticale esistente, la ditta esecutrice deve attenersi alle prescrizioni impartite dal Settore Tecnico o dalla Polizia Locale, provvedendo al successivo ripristino nella medesima posizione, quota e orientamento.

3. La segnaletica orizzontale eventualmente interessata dai lavori deve essere ripristinata solo dopo l'esecuzione del ripristino definitivo della pavimentazione, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, utilizzando materiali con caratteristiche equivalenti o superiori a quelli esistenti.

4. Le pertinenze stradali (cordoli, paracarri, guard-rail, dissuasori, pali, delineatori, protezioni laterali, elementi di arredo urbano e altri dispositivi analoghi) eventualmente rimosse o danneggiate devono essere ricollocate o sostituite secondo gli standard comunali e in conformità agli allegati tecnici.

5. Le griglie e le caditoie non direttamente interessate dai lavori devono essere protette da eventuali depositi di materiali durante l'esecuzione delle opere; qualora risultino occluse o danneggiate, la ditta deve provvedere immediatamente alla loro pulizia o riparazione.

6. Qualora la segnaletica permanente possa generare confusione con quella temporanea, la ditta è tenuta a coprire o oscurare i segnali permanenti secondo le modalità previste dal DM 10 luglio 2002 e impartite dalla Polizia Locale.

7. Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta deve garantire il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica temporanea e delle protezioni di sicurezza, assicurando la loro continua visibilità, leggibilità e stabilità, in conformità all'art. 18 del presente Regolamento.

8. Il Comune può ordinare la modifica immediata della segnaletica temporanea o delle protezioni del cantiere qualora esse risultino inadeguate o non conformi. In caso di pericolo per la circolazione, il Comune può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 10.

9. Le modalità tecniche di posa, ripristino, materiali, caratteristiche della segnaletica e delle pertinenze sono dettagliate negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 26 – Periodi di esecuzione dei lavori e comunicazioni obbligatorie

1. I lavori di manomissione del suolo pubblico devono essere eseguiti nei periodi e negli orari indicati nell'autorizzazione. Salvo diversa prescrizione, i lavori sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00. L'esecuzione in orario notturno, nei giorni festivi o in altre fasce orarie è ammessa solo previa specifica autorizzazione del Comune.

2. I lavori non possono essere eseguiti in caso di condizioni meteorologiche che impediscano la corretta esecuzione degli scavi e dei ripristini, quali piogge intense, gelo, nevicate o altre situazioni che pregiudichino la qualità delle opere o la sicurezza della circolazione.

3. Il Comune può stabilire periodi di sospensione dei lavori in occasione di eventi, sagre, mercati, manifestazioni pubbliche o particolari esigenze di viabilità o sicurezza. Tali periodi, ove previsti, sono indicati nell'autorizzazione o comunicati successivamente dal Settore Tecnico o dalla Polizia Locale.

4. Prima dell'inizio delle attività, la ditta esecutrice deve inviare al Comune, con le modalità indicate nell'autorizzazione, la comunicazione di inizio lavori, riportante data e ora effettive di avvio del cantiere e i riferimenti del direttore dei lavori o del referente tecnico.

5. Ogni sospensione temporanea dei lavori deve essere comunicata tempestivamente al Comune, indicando le motivazioni della sospensione e la durata presunta. Durante la sospensione la ditta è tenuta a garantire la sicurezza dell'area e la corretta visibilità della segnaletica, ai sensi dell'art. 18.
6. La ripresa dei lavori deve essere comunicata al Comune con congruo anticipo, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione, al fine di consentire eventuali verifiche in corso d'opera.
7. Eventuali variazioni non sostanziali delle modalità esecutive o dell'organizzazione del cantiere devono essere comunicate preventivamente al Comune, che può impartire prescrizioni integrative o modificative ai sensi dell'art. 9.
8. Qualsiasi danno accidentale a sottoservizi, manufatti stradali, pertinenze o infrastrutture esistenti deve essere immediatamente comunicato al Comune e al gestore del servizio interessato. La ditta esecutrice è tenuta agli interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 8.
9. Al termine dei lavori, la ditta deve trasmettere la comunicazione di fine lavori secondo quanto previsto dall'art. 14, allegando la documentazione necessaria ai fini del collaudo.
10. Il mancato rispetto delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente articolo costituisce violazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 e può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 27 – Controlli e verifiche dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Tecnico e la Polizia Locale, esercita l'attività di vigilanza e controllo sui lavori di manomissione del suolo pubblico in ogni fase della loro esecuzione, potendo accedere ai cantieri senza necessità di preavviso.
2. La ditta esecutrice è tenuta a consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli e a mettere a disposizione, su semplice richiesta, la documentazione relativa all'autorizzazione, alle comunicazioni obbligatorie, ai materiali impiegati e alle modalità esecutive dei lavori.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione può verificare:
 - a) la corretta delimitazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere ai sensi dell'art. 18;
 - b) l'adeguatezza e la conformità della segnaletica temporanea;
 - c) il rispetto delle modalità tecniche di scavo, reinterro e compattazione di cui agli artt. 19 e 20;
 - d) la corretta esecuzione dei ripristini provvisori e definitivi secondo gli artt. 21, 22, 23 e 24;
 - e) la tutela delle pertinenze stradali e della segnaletica permanente ai sensi dell'art. 25;
 - f) la corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto autorizzato.

4. L'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di saggi, prove sulla compattazione, carotaggi o altre verifiche tecniche ritenute necessarie per accertare la qualità dei ripristini. I relativi oneri sono a carico della ditta esecutrice qualora vengano riscontrate difformità rispetto agli standard prescritti.
5. In caso di irregolarità, difformità o carenze nella sicurezza, l'Amministrazione può impartire prescrizioni immediatamente esecutive, assegnando alla ditta un termine per la loro attuazione. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni degli articoli 10, 14 e 15 del presente Regolamento.
6. Qualora le condizioni del cantiere comportino un rischio per la circolazione o per la pubblica incolumità, il Comune può disporre la sospensione immediata dei lavori, ai sensi dell'art. 10, fino alla completa eliminazione delle criticità rilevate.
7. A conclusione dei lavori, l'Amministrazione effettua le verifiche necessarie ai fini del collaudo di cui all'art. 14, verificando la regolarità dei ripristini, l'assenza di cedimenti o difetti e la conformità agli allegati tecnici.
8. Tutti i controlli e le verifiche possono essere documentati mediante verbale, che è trasmesso alla ditta esecutrice e costituisce atto istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di cui agli articoli 10, 14 e 15.

Art. 28 – Inadempienze e penalità

1. Costituisce inadempienza qualsiasi violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel presente Regolamento o negli allegati tecnici, nonché il mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Settore Tecnico o dalla Polizia Locale durante l'esecuzione dei lavori.
2. Sono in particolare considerate inadempienze:
 - a) la mancata o non corretta installazione della segnaletica temporanea prevista dall'art. 18;
 - b) l'esecuzione di scavi, reinterri o ripristini difformi dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24;
 - c) la mancata protezione o il danneggiamento di segnaletica, pertinenze o manufatti stradali ai sensi dell'art. 25;
 - d) la mancata comunicazione di inizio, sospensione, ripresa o fine lavori prevista dall'art. 26;
 - e) l'esecuzione dei lavori al di fuori dei periodi o degli orari autorizzati;
 - f) la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie ai sensi degli artt. 17 e 18;
 - g) il danneggiamento di sottoservizi o infrastrutture pubbliche o private;
 - h) il mancato adeguamento entro i termini prescritti dal Comune ai sensi dell'art. 27.
3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può applicare, singolarmente o cumulativamente, le seguenti penalità:

- a) diffida con ordine di adeguamento immediato;
- b) applicazione delle penalità economiche indicate nell'allegato tariffario del presente Regolamento;
- c) sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 10;
- d) obbligo di rifacimento delle lavorazioni non conformi;
- e) imputazione alla ditta esecutrice di tutti i costi sostenuti dal Comune per verifiche, saggi o controlli, qualora siano accertate difformità;
- f) segnalazione alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Nei casi di particolare gravità, quali pericolo per la circolazione o la pubblica incolumità, danni significativi al patrimonio pubblico, ripetute violazioni delle prescrizioni o mancata ottemperanza alle diffide, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione d'ufficio in danno ai sensi dell'art. 15, con conseguente incameramento totale o parziale delle cauzioni di cui agli artt. 12 e 13.

5. L'applicazione delle penalità non esclude né sostituisce l'eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa della ditta esecutrice o del titolare dell'autorizzazione, né eventuali sanzioni previste da altre normative vigenti.

6. Le penalità e gli oneri derivanti dall'esecuzione d'ufficio in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento integrale dei danni subiti.

Art. 29 – Esecuzione d'ufficio dei lavori e rimborso delle spese

1. Qualora la ditta esecutrice o il titolare dell'autorizzazione non provvedano all'esecuzione delle opere prescritte, al ripristino delle difformità riscontrate o alla messa in sicurezza dell'area di cantiere entro il termine assegnato dal Comune, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, ai sensi degli articoli 14, 15 e 28 del presente Regolamento.

2. L'intervento d'ufficio può essere disposto anche senza preavviso nei casi di urgenza o di pericolo per la circolazione, per la pubblica incolumità o per l'integrità delle infrastrutture pubbliche o private, nonché in caso di abbandono del cantiere o mancata esecuzione degli interventi urgenti ai sensi dell'art. 8.

3. L'esecuzione d'ufficio può essere svolta direttamente dal Comune o affidata a terzi incaricati. L'Amministrazione provvede all'esecuzione delle opere necessarie a:

- a) mettere in sicurezza l'area di cantiere;
- b) ripristinare la circolazione;
- c) eliminare situazioni di pericolo;
- d) eseguire gli scavi, i reinterri o i ripristini non conformi;

- e) ripristinare pertinenze, segnaletica, pozzetti e manufatti danneggiati.
4. Tutte le spese sostenute dal Comune per l'esecuzione d'ufficio, comprensive di oneri amministrativi, tecnici e operativi, nonché dei costi per verifiche, controlli e assistenza della Polizia Locale, sono poste interamente a carico della ditta esecutrice o del titolare dell'autorizzazione.
5. Ai fini del recupero delle spese, il Comune utilizza prioritariamente le cauzioni prestate ai sensi degli articoli 12 e 13. Qualora tali somme risultino insufficienti, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rimborso della differenza entro il termine stabilito dall'Amministrazione.
6. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il Comune procede al recupero coattivo secondo la normativa vigente, fatta salva ogni altra azione utile al risarcimento dei danni.
7. L'esecuzione d'ufficio non esonera la ditta dalle responsabilità civili, penali o amministrative derivanti dalle inadempienze commesse.

Art. 30 – Collaudo, regolare esecuzione e responsabilità post-intervento

1. Al termine dei lavori, il Comune verifica la regolare esecuzione degli scavi e dei ripristini secondo quanto previsto dall'art. 14 e dagli allegati tecnici al presente Regolamento. Il collaudo è effettuato dopo un periodo minimo di assestamento indicato nell'autorizzazione o negli allegati tecnici, in relazione alla tipologia di pavimentazione e al traffico della zona.
2. Il collaudo ha ad oggetto la verifica:
- a) della corretta esecuzione dei ripristini provvisori e definitivi;
 - b) della conformità dei materiali e degli spessori agli allegati tecnici;
 - c) della compattazione degli strati;
 - d) della regolarità superficiale, dell'assenza di avvallamenti, fessurazioni o cedimenti;
 - e) del ripristino delle pertinenze, della segnaletica e dei manufatti presenti;
 - f) della piena rispondenza dei lavori all'autorizzazione e alle prescrizioni impartite dal Comune.
3. In caso di esito negativo, il Comune comunica alla ditta le difformità riscontrate, assegnando un termine per la loro eliminazione. Lo svincolo della cauzione rimane sospeso fino alla completa eliminazione delle difformità, ai sensi dell'art. 14.
4. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 28, con possibilità per il Comune di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori e al conseguente addebito delle spese alla ditta esecutrice.

5. Fino all'esito favorevole del collaudo, la ditta esecutrice e il titolare dell'autorizzazione restano responsabili del mantenimento dei ripristini, della sicurezza del cantiere e della risoluzione di eventuali difetti, cedimenti o danneggiamenti verificatisi sull'area manomessa.

6. Il collaudo non esclude la responsabilità della ditta per eventuali difetti o vizi occulti dei lavori, che si manifestino successivamente e siano imputabili alla non corretta esecuzione delle opere. In tali casi, il Comune può richiedere la riparazione a carico della ditta, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

7. Le modalità tecniche e gli standard per le verifiche, i controlli e le prove in sito (saggi, carotaggi, misurazioni degli spessori, verifiche delle pendenze) sono definite negli allegati tecnici al presente Regolamento.

Art. 31 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Casalborgone.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di manomissione del suolo pubblico incompatibili con il presente Regolamento.

3. Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza. Ai procedimenti in corso alla medesima data si applicano le norme previgenti, salvo che l'interessato richieda l'applicazione del nuovo Regolamento.

4. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per tutte le istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

ALLEGATI TECNICI

Scheda 1 – Ripristino di strade bianche e aree sterrate

1. GENERALITÀ

Il ripristino di strade bianche, piste rurali, viabilità sterrata e aree non asfaltate deve essere eseguito nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19 e 20 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. SCAVO E PREPARAZIONE DEL FONDO

Le pareti dello scavo devono essere regolari e il fondo deve risultare piano e privo di materiale incoerente. Eventuali ristagni o avvallamenti presenti prima dell'esecuzione delle opere devono essere corretti, ripristinando la sagoma originaria della strada.

3. RIEMPIMENTO E MATERIALI

Il riempimento dello scavo deve essere eseguito utilizzando materiale granulare stabilizzato, conforme alle specifiche comunali (es. misto granulare 0–30 o 0–40). È vietato l'utilizzo del materiale di scavo non idoneo, di materiale organico o contenente terre vegetali. Il riempimento deve essere eseguito per strati successivi di spessore adeguato, ciascuno compattato meccanicamente.

4. COMPATTAZIONE

La compattazione deve essere effettuata mediante rullo vibrante, piastra vibrante o attrezzature equivalenti, sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari o superiore a quello del terreno circostante. In caso di cedimenti durante il riempimento, gli stessi devono essere immediatamente colmati e ricompattati.

5. RIPRISTINO FINALE DELLA SUPERFICIE

La superficie deve essere ricostruita con strato finale di materiale stabilizzato fine (es. 0–20) o pietrisco adeguato alle condizioni della strada. La sagoma della strada deve essere ripristinata rispettando le pendenze trasversali e longitudinali originarie, garantendo il corretto deflusso delle acque meteoriche. La superficie deve essere rullata e resa uniforme, senza discontinuità o scalini.

6. RACCORDI LATERALI

La zona ripristinata deve raccordarsi perfettamente con il terreno circostante, evitando scalini, dislivelli o depressioni. Eventuali cigli o fossetti laterali devono essere ripristinati secondo la configurazione preesistente.

7. CONTROLLI E MANUTENZIONE POST-INTERVENTO

Il Comune può effettuare controlli in corso d'opera e successivamente, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Cedimenti, avvallamenti o difetti che si manifestino prima del collaudo di cui all'art. 30 devono essere ripristinati immediatamente dalla ditta a proprie spese. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 28 si applicano in caso di difformità, mancati ripristini o rifiuto del collaudo.

8. DOCUMENTAZIONE

La ditta deve conservare le schede tecniche dei materiali impiegati e fornirle al Comune su richiesta.

Scheda 2 – Ripristino di aree verdi e aiuole

1. GENERALITÀ

Il ripristino delle aree verdi, aiuole e superfici a prato deve essere eseguito nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19, 20 e 22 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. RIMOZIONE E ACCANTONAMENTO DEL TERRENO VEGETALE

Prima dello scavo deve essere rimosso lo strato superficiale di terreno vegetale (top soil), da accantonare separatamente e mantenere pulito da detriti. Il terreno vegetale deve essere riutilizzato nel ripristino finale, ove compatibile e privo di residui.

3. RIEMPIMENTO DELLO SCAVO

Il riempimento deve essere eseguito con materiale idoneo, privo di pietrame, materiali organici in decomposizione o altri elementi estranei. Il materiale deve essere posto in strati successivi e costipato in modo uniforme, evitando compattazioni eccessive che impedirebbero il drenaggio. Eventuali cedimenti durante il riempimento devono essere immediatamente colmati.

4. RIPRISTINO DELLO STRATO AGRONOMICO

Sul riempimento compattato deve essere steso uno strato di terreno vegetale di spessore minimo pari a 15–20 cm. Il terreno deve essere privo di sassi, radici, materiali estranei e deve garantire adeguate condizioni per l'attecchimento del manto erboso. La superficie deve risultare livellata e raccordata con l'area circostante.

5. REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO

Il ripristino può essere effettuato mediante semina con miscugli di sementi adeguati alla zona oppure mediante posa di prato pronto, ove prescritto o necessario. La scelta è stabilita dal Settore Tecnico in funzione delle condizioni climatiche e della stagione.

6. FINITURE E MANUTENZIONE POST-INTERVENTO

La superficie deve risultare regolare, priva di avvallamenti e raccordata alle aree limitrofe. La ditta è responsabile dell'attecchimento del manto erboso per il periodo stabilito negli allegati tecnici e deve effettuare irrigazioni e manutenzioni minime necessarie. Cedimenti, erosioni o aree non attecchite devono essere ripristinate immediatamente a cura della ditta.

7. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare controlli in corso d'opera e successivamente ai sensi degli articoli 27 e 30 del Regolamento. Difformità, cedimenti o mancato attecchimento rilevati prima del collaudo

devono essere eliminati a cura e spese della ditta. In caso di inadempienze si applicano gli articoli 14, 15 e 28.

Scheda 3 – Ripristino di scavo tradizionale su strada asphaltata

1. GENERALITÀ

Il ripristino della pavimentazione asphaltata, a seguito di scavo tradizionale, deve essere eseguito nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E SCAVO

Il manto stradale deve essere tagliato con macchine tagliasfalto, con bordi ortogonali e regolari. Le pareti dello scavo devono risultare verticali e il fondo piano. Le dimensioni dello scavo devono essere limitate allo stretto necessario alla posa del sottoservizio.

3. REINTERRO E MATERIALI

Il reinterro deve essere eseguito esclusivamente con materiale granulare stabilizzato, conforme alle specifiche comunali, privo di elementi estranei. Il riempimento deve essere effettuato per strati successivi di spessore adeguato (20–30 cm), ciascuno compattato meccanicamente con grado di compattazione pari o superiore al terreno circostante. È vietato il riutilizzo del materiale di scavo non idoneo.

4. RIPRISTINO PROVVISORIO

Al termine delle operazioni di posa, deve essere eseguito un ripristino provvisorio mediante conglomerato bituminoso a freddo o altro materiale idoneo. La superficie del provvisorio deve risultare stabile e leggermente rialzata rispetto al piano stradale, per compensare eventuali assestamenti. La ditta è responsabile del mantenimento del ripristino provvisorio fino alla realizzazione del ripristino definitivo.

5. RIPRISTINO DEFINITIVO

Il ripristino definitivo deve essere eseguito secondo la stratigrafia prevista negli allegati tecnici, comprendente: rimozione del ripristino provvisorio; fresatura dell'area interessata; taglio ortogonale dei bordi; ricostruzione degli strati (base, binder e tappeto), con gli spessori minimi prescritti; sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa o materiali equivalenti.

6. ESTENSIONE MINIMA DEL RIPRISTINO

L'area di ripristino deve eccedere lo scavo originario secondo le dimensioni indicate negli allegati tecnici, al fine di garantire continuità e omogeneità della pavimentazione. Devono essere evitati dislivelli superiori a 5 mm tra il ripristino e la pavimentazione esistente.

7. REGOLARITÀ SUPERFICIALE E PENDENZE

L'intervento deve assicurare la corretta regolarità superficiale e il rispetto delle pendenze esistenti. Eventuali avvallamenti, fessurazioni o difetti devono essere eliminati immediatamente.

8. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare controlli in ogni fase dell'intervento, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Prima del collaudo, eventuali difformità devono essere eliminate a cura della ditta. Il collaudo e la responsabilità post-intervento seguono quanto previsto dagli artt. 14 e 30.

9. DOCUMENTAZIONE

La ditta deve conservare e fornire al Comune, su richiesta, le schede dei materiali bituminosi e dei materiali di riempimento impiegati.

Scheda 4 – Ripristino di marciapiedi in asfalto

1. GENERALITÀ

Il ripristino dei marciapiedi in asfalto deve essere eseguito nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19, 20, 21 e 22 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. TAGLIO E RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione deve essere tagliata mediante tagliasfalto, con bordi rettilinei e ortogonali. Devono essere rimossi sia il tappetino superficiale sia il sottofondo fino alla quota necessaria alla posa del sottoservizio. In presenza di sottoservizi superficiali, lo scavo deve essere completato manualmente.

3. RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere ricostruito mediante: a) strato di misto granulare compattato; b) massetto in stabilizzato o calcestruzzo magro (ove previsto), regolarmente livellato. Gli spessori minimi sono indicati negli allegati tecnici. È vietato l'uso di materiale di scavo non idoneo.

4. RIPRISTINO PROVVISORIO

Deve essere eseguito immediatamente al termine delle lavorazioni. È realizzato mediante conglomerato bituminoso a freddo o materiale equivalente, con superficie leggermente rialzata rispetto al piano del marciapiede. La ditta è responsabile della stabilità del provvisorio fino al ripristino definitivo.

5. RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MARCIAPIEDE

Il ripristino definitivo deve comprendere: rimozione del ripristino provvisorio; eventuale fresatura della zona interessata; ripristino del sottofondo secondo le stratigrafie previste; posa del tappetino di usura, con spessore conforme agli allegati tecnici; sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa. La superficie deve risultare continua, priva di scalini e conforme alle pendenze originarie.

6. RIPRISTINO DI CORDOLI E ALLINEAMENTI

I cordoli eventualmente rimossi devono essere riposizionati con sottofondazione in calcestruzzo e perfetto allineamento. Le rampe e gli accessi devono essere ripristinati rispettando le pendenze per l'accessibilità esistenti prima dell'intervento.

7. REGOLARITÀ SUPERFICIALE

La superficie deve essere liscia, complanare e priva di avvallamenti. Sono vietati dislivelli superiori a 5 mm con le superfici adiacenti.

8. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare controlli in ogni fase, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Difetti o difformità prima del collaudo devono essere eliminati. Il collaudo segue quanto previsto dall'art. 30.

9. DOCUMENTAZIONE

La ditta deve conservare le schede tecniche dei materiali utilizzati e fornirle su richiesta del Comune.

Scheda 5 – Ripristino di marciapiedi in porfido o autobloccanti

1. GENERALITÀ

Il ripristino dei marciapiedi realizzati in porfido, pietra naturale o elementi autobloccanti deve essere eseguito nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19, 20 e 22 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE

Gli elementi lapidei o autobloccanti devono essere rimossi con cura, evitando rotture. Gli elementi integri devono essere puliti e accantonati per il successivo reimpiego. Gli elementi danneggiati devono essere sostituiti con altri di identica tipologia, formato, colore e finitura.

3. RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere ricostruito mediante strato di misto granulare compattato secondo gli spessori indicati negli allegati tecnici. Deve essere ripristinato il letto di posa con sabbia, sabbia-

cemento o malta, in funzione della tipologia di pavimentazione esistente. Le superfici devono essere regolarmente livellate e compattate, evitando discontinuità o cedimenti.

4. RIPOSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI O AUTOBLOCCANTI

Gli elementi recuperati devono essere riposizionati secondo lo schema originario (file parallele, posa ad arco, disegno geometrico). Le integrazioni devono essere realizzate con elementi perfettamente compatibili per materiale, colore e dimensioni. Per gli autobloccanti, la posa deve essere completata con vibrocompattazione obbligatoria.

5. FINITURE E SIGILLATURA

Le fughe devono essere riempite con sabbia fine o con sabbia-cemento secondo la tipologia originaria. Le superfici devono essere rullate o compattate per ottenere uniformità e stabilità. La pavimentazione deve risultare complanare e priva di irregolarità.

6. RIPRISTINO DELLE QUOTE E DELLE PENDENZE

Devono essere rispettate le quote e le pendenze preesistenti per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. I cordoli eventualmente rimossi devono essere riposizionati con sottofondazione idonea e perfetto allineamento.

7. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare controlli in ogni fase, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Eventuali avvallamenti, cedimenti o fughe non sigillate devono essere immediatamente ripristinate dalla ditta. Il collaudo segue le disposizioni dell'art. 30.

8. DOCUMENTAZIONE

La ditta deve conservare le schede tecniche degli elementi autobloccanti o lapidei utilizzati per eventuali verifiche.

Scheda 6 – Ripristino di scavo in minitrincea

1. GENERALITÀ

Gli scavi in minitrincea devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione comunale, dell'art. 23 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche. Le minitrincee sono consentite solo nelle aree in cui tali tecniche non compromettono la sicurezza dei sottoservizi esistenti.

2. GEOMETRIA E TAGLIO DELLA MINITRINCEA

La minitrincea deve essere eseguita mediante taglio meccanico continuo, con larghezza generalmente compresa tra 5 e 20 cm. La profondità deve rispettare le quote indicate nell'autorizzazione e nei progetti esecutivi. Le pareti devono risultare regolari e verticali.

3. VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

La ditta deve effettuare verifiche preventive sulla presenza di sottoservizi. Nei punti critici lo scavo deve essere proseguito manualmente. È vietato danneggiare sottoservizi o strutture stradali. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati e riparati.

4. POSA DEI CAVIDOTTI O SOTTOSERVIZI

I cavidotti devono essere posati in modo rettilineo, senza torsioni o deformazioni. Devono essere rispettate le distanze minime previste dagli standard tecnici del settore.

5. REINTERRO DELLA MINITRINCEA

Il riempimento deve essere effettuato esclusivamente con malta cementizia fluida, CLS colabile o materiali equivalenti ad alta stabilità. L'intera sezione deve essere riempita in modo continuo, evitando la formazione di vuoti o disomogeneità. La superficie deve essere regolarizzata in vista del ripristino definitivo.

6. NASTRO MONITORE

Deve essere posato un nastro monitore continuo lungo tutto il tracciato, ad una distanza verticale conforme alle norme UNI EN 50520 e UNI 9036. Il nastro deve essere idoneo alla tipologia del sottoservizio posato.

7. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE

Il ripristino superficiale deve essere eseguito come segue: a) fresatura della superficie interessata, secondo le dimensioni previste negli allegati tecnici; b) rimozione di eventuali materiali incoerenti; c) ricostruzione della stratigrafia prevista (binder ove previsto, tappeto di usura con spessore uniforme); d) sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa o materiali equivalenti. La superficie di ripristino deve eccedere la larghezza della minitrincea per evitare discontinuità funzionali e visive.

8. REGOLARITÀ SUPERFICIALE

La superficie deve risultare complanare al manto stradale adiacente, con dislivelli non superiori a 5 mm. Devono essere rispettate le pendenze esistenti per garantire il corretto smaltimento delle acque.

9. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare controlli in ogni fase del lavoro, ai sensi dell'art. 27. Eventuali difetti riscontrati prima del collaudo devono essere ripristinati a cura e spese della ditta. Il collaudo segue quanto previsto dagli artt. 14 e 30 del Regolamento.

10. DOCUMENTAZIONE

Scheda 7 – Ripristino di pozzetti, chiusini e caditoie

1. GENERALITÀ

Gli interventi di ripristino su pozzetti, chiusini stradali e caditoie devono essere eseguiti nel rispetto dell'autorizzazione comunale, degli articoli 19, 20, 21, 22 e 24 del Regolamento e delle presenti prescrizioni tecniche.

2. RIMOZIONE DEL CHIUSINO O DELLA CADITOIA

Il coperchio, la griglia e la relativa corona devono essere rimossi con attenzione, evitando deformazioni. I manufatti integri devono essere accantonati per il successivo reimpiego. Devono essere pulite le superfici di appoggio.

3. VERIFICA E RIPRISTINO DEL POZZETTO

Il pozzetto deve essere verificato in ogni sua parte (pareti, fondo e raccordi). Eventuali parti degradate devono essere riparate con malta o calcestruzzo. Se la corona risulta danneggiata o non idonea, deve essere sostituita.

4. RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO

Attorno alla struttura deve essere ricostruito il sottofondo con misto granulare compattato. Gli spessori minimi e la stratigrafia devono essere conformi alla pavimentazione della zona interessata. La zona deve essere livellata con precisione prima della posa della corona.

5. POSA DELLA CORONA E REGOLAZIONE DELLA QUOTA

La nuova o vecchia corona deve essere posta in opera con malta cementizia o calcestruzzo. La quota superiore deve essere regolata in funzione dello spessore del binder e del tappeto, per garantire la complanarità finale. Sono ammessi dislivelli massimi non superiori a 5 mm. Devono essere rispettate le pendenze locali per favorire il corretto deflusso delle acque.

6. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

L'area circostante deve essere fresata secondo le larghezze indicate negli allegati tecnici. Il ripristino deve seguire la stratigrafia prevista (binder dove previsto, tappeto di usura). I giunti devono essere sigillati con emulsione bituminosa. Il ripristino deve estendersi oltre il solo ingombro del chiusino per evitare linee di discontinuità.

7. PULIZIA E FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE

Prima del completamento dei lavori la caditoia deve essere pulita da materiali, residui e sedimenti. Devono essere ripristinate le pendenze superficiali per convogliare correttamente le acque verso la griglia.

8. CONTROLLI E COLLAUDO

Il Comune può effettuare verifiche in ogni fase del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Cedimenti, dislivelli o malfunzionamenti idraulici riscontrati prima del collaudo devono essere eliminati dalla ditta. Il collaudo segue quanto previsto dagli artt. 14 e 30 del Regolamento.

9. DOCUMENTAZIONE

La ditta deve fornire, su richiesta, le schede tecniche delle corone, griglie, chiusini e materiali impiegati.

La ditta deve fornire, su richiesta del Comune, le schede tecniche dei materiali utilizzati e le planimetrie del tracciato posato.

Scheda 8 – Modalità di calcolo della cauzione

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento definisce criteri, parametri e formule per il calcolo della cauzione dovuta per la manomissione del suolo pubblico, ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 30 del Regolamento. Il sistema elimina ogni discrezionalità, garantisce proporzionalità tra rischio potenziale e cauzione e consente aggiornamento tramite un unico importo base definito dalla Giunta.

2. IMPORTO BASE A METRO QUADRATO (IBASE)

La Giunta comunale determina annualmente l'importo base al metro quadrato (IBASE). Tutti i valori derivano da IBASE.

3. FORMULA GENERALE DELLA CAUZIONE (PRIVATI ED ENTI GESTORI SENZA DISCIPLINARE)

$\text{Cauzione} = \text{IBASE} \times \text{CP} \times \text{CS} \times \text{Superficie (m}^2\text{)}$

CP = coefficiente pavimentazione

CS = coefficiente tipo di scavo

La superficie è quella del ripristino definitivo.

3.1 Coefficiente CP – pavimentazione

Strade bianche/sterrate: 0,6

Aree verdi/aiuole: 0,8

Asfalto: 1,0

Marciapiede in asfalto: 1,2

Autobloccanti: 1,4

Porfido/pietra naturale: 1,8

3.2 Coefficiente CS – tipo di scavo

Scavo tradizionale: 1,0

Minitrincea: 0,7

Tecniche no-dig: 0,4

4. CAUZIONE PER ENTI GESTORI CON DISCIPLINARE

Per gli enti gestori che sottoscrivono un disciplinare tecnico-operativo pluriennale, la cauzione non si calcola a metro quadro. È applicata una cauzione forfettaria unica: $\text{Cauzione disciplinare} = \text{IBASE} \times \text{CFORF}$.

CFORF è un coefficiente fisso definito dalla Giunta.

5. REINTEGRO DELLA CAUZIONE DISCIPLINARE

In caso di escussione anche parziale, l'ente gestore deve reintegrare la cauzione entro il termine stabilito dal disciplinare, pena la decadenza del disciplinare stesso.

6. CAUZIONE MINIMA

La cauzione non può essere inferiore a un importo minimo determinato dalla Giunta.

7. AGGIORNAMENTO ANNUALE

La Giunta aggiorna annualmente IBASE, CFORF e gli eventuali coefficienti.

8. ESEMPI APPLICATIVI

- Privato, scavo tradizionale in asfalto: $\text{IBASE} \times 1,0 \times 1,0 \times \text{m}^2$
- Gestore senza disciplinare: formula generale
- Gestore con disciplinare: $\text{IBASE} \times \text{CFORF}$

Scheda 9 – Sanzioni e costi parametrici per interventi d'ufficio

1. Oggetto

La presente scheda definisce le sanzioni applicabili in caso di inadempienze alle prescrizioni del Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico e i costi parametrici utilizzati dal Comune per gli interventi d'ufficio.

2. Sanzioni

- Mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari: € 100,00 – € 1.000,00 in funzione della gravità.

- Ritardo nell'ultimazione lavori oltre la data dichiarata: € 30,00 per ogni giorno di ritardo.
- Mancato intervento a seguito di richiesta dell'Amministrazione: € 100,00.
- Reiterati comportamenti negligenti: possibilità di divieto d'impiego dell'impresa.

3. Interventi d'ufficio

In caso di inadempienza, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento dell'esecuzione d'ufficio dell'intervento senza applicazione del ribasso. Per articoli non presenti saranno utilizzate analisi prezzi derivate da prezzi di mercato maggiorati del 24,3% per spese generali e utile d'impresa.
- L'importo è maggiorato del 15% per costi di direzione lavori, contabilizzazione e degrado arrecato.
- All'importo complessivo è applicata l'aliquota IVA vigente.

Scheda 10 – Disciplinare tipo per Enti Gestori dei Sottoservizi

Art. 1 – Oggetto e natura del disciplinare

Il presente disciplinare tecnico-amministrativo disciplina le modalità operative e gli obblighi a carico dell'Ente Gestore nell'esecuzione di interventi comportanti manomissione del suolo pubblico. Il disciplinare costituisce autorizzazione permanente e preventiva valida per tutte le manomissioni eseguite dall'Ente Gestore, nel rispetto del Regolamento comunale e degli allegati tecnici.

Art. 2 – Parti

Il disciplinare è sottoscritto tra il Comune di Casalborgone rappresentato da _____, C.F. _____ in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e l'Ente Gestore _____, C.F. _____, P.IVA _____, con sede nel comune di _____, in _____ rappresentato da _____, C.F. _____ in qualità di legale rappresentante,

Art. 3 – Durata e rinnovo

Il disciplinare ha durata _____.

Non è previsto il rinnovo tacito alla scadenza.

Art. 4 – Interventi consentiti

Rientrano tra gli interventi autorizzati manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni di guasti, nuovi allacci, estensioni di rete e interventi programmati. Restano esclusi interventi edilizi non pertinenti ai sottoservizi.

Art. 5 – Modalità semplificate per interventi programmati

L'Ente Gestore trasmette annualmente il programma degli interventi e comunica ogni singolo avvio lavori con preavviso minimo di 5 giorni, allegando tracciati e planimetrie.

L'Ente Gestore comunica la conclusione dei lavori entro 5 giorni dall'effettiva ultimazione dell'intervento.

Art. 6 – Modalità semplificate per interventi urgenti

In caso di guasto o pericolo, l'Ente Gestore può intervenire immediatamente, dando comunicazione immediata a Comune e Polizia Locale.

L'Ente Gestore comunica la conclusione dei lavori entro 5 giorni dall'effettiva ultimazione dell'intervento.

Art. 7 – Norme tecniche

Gli interventi devono rispettare integralmente il Regolamento comunale e le schede tecniche relative agli scavi, ai ripristini provvisori e definitivi, ai materiali e alla segnaletica.

Art. 8 – Cauzione annuale

L'Ente Gestore versa una cauzione forfettaria annuale a garanzia dei ripristini e di eventuali danni al patrimonio comunale.

L'importo della cauzione

Art. 9 – Obblighi di comunicazione

L'Ente Gestore comunica inizio e fine lavori, trasmette eventuali modifiche e fornisce documentazione fotografica ed elaborati finali.

Il Referente Unico dell'Ente gestore è individuato in _____ numero telefonico (cellulare) _____ indirizzo email _____.

Ogni variazione del Referente Unico deve essere formalmente comunicata.

Art. 10 – Responsabilità

L'Ente Gestore individua un Referente Unico, reperibile per l'intero periodo di validità del disciplinare, comunicandone nominativo, recapito telefonico ed email al Comune.

L'Ente Gestore è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, della sicurezza dei cantieri, dei danni a terzi e degli avvallamenti per 12 mesi dal ripristino definitivo.

Art. 11 – Sanzioni e interventi d'ufficio

Il Comune applica le sanzioni previste dal Regolamento e può disporre interventi d'ufficio con addebito delle spese computate come previsto dall'Allegato "Scheda 9 – Sanzioni e costi parametrici per interventi d'ufficio".

Art. 12 – Clausole finali

Con la sottoscrizione l'Ente Gestore accetta integralmente il Regolamento e gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.